



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- Comunicato Ufficiale n. 127/CS - CU n. 198/A FIGC - Elezione Vice Presidente della FIGC;
- Comunicato Ufficiale n. 130/CS - CU n. 201/A FIGC - Modifica art. 40, comma 1 bis, NOIF;
- Comunicato Ufficiale n. 134/CS - CU n. 205/A e 206/A FIGC - Modifica art. 20 bis NOIF e modifica art. 32 CGS;
- Comunicato Ufficiale n. 135/CS - Ammissione candidature a cariche elettive LND;
- Comunicato Ufficiale n. 136/CS - Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale - primo turno.
- Circolare n. 55/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
- Circolare n. 56/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
- Circolare n. 57/CS - Circolare n. 12/2022 Centro Studi Tributari LND.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è autorizzato all'attività agonistica:

SONNESSA FABIANO nato il 09.04.2006 CITTA' POTENZA CALCIO A 5

**** CALCIO A 11 ****

UNDER 19

3.2 FISSAZIONE RECUPERO - GIRONE E

4^ giornata di ritorno

REAL SENISE	PATERNICUM	GIAN BATTISTA ROSSI SENISE	23/03/22	17:30
-------------	------------	----------------------------	----------	-------

3.3 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA disputerà le proprie gare interne il **martedì** alle **ore 18.30** sul campo "Lorusso" di Bernalda.

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



3.4 VARIAZIONI GARE

GARA ELETTRA MARCONIA - REAL METAPONTINO del 28.03.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **lunedì 21.03.2022** alle **ore 17.00** sul campo Comunale di Marconia.

GARA PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA - FERRANDINA 17890 del 28.03.2022

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 29.03.2022** alle **ore 18.30** sul campo "Lorusso" di Bernalda.

UNDER 17**3.5 VARIAZIONE GARA**

GARA VENUSIA CALCIO - PGS D.B. DOMENICO LORUSSO del 19.03.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 19.03.2022 alle **ore 15.30** sul campo Comunale di Marconia.

**** CALCIO A 5 ******SERIE C/2****3.6 VARIAZIONE GARA**

GARA GEMA 2016 - BARRICELLE del 26.03.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 30.03.2022** alle **ore 19.00** presso il Palavejanum di Viggiano.

UNDER 19**3.7 FISSAZIONE RECUPERO**

2^ giornata di ritorno

MASCHITO	ACADEMY NOVA SIRI	PALESTRA COMUNALE MASCHITO	23/03/22	18:00
----------	-------------------	----------------------------	----------	-------

4. RISULTATI

CAMPIONATO: **ECCELLENZA**

DATA	GIORNATA			
16/03/22	6/R	BRIENZA CALCIO	PATERNICUM	0 - 1
		CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	FERRANDINA 17890	3 - 2

CAMPIONATO: **PROMOZIONE**

DATA	GIORNATA			
16/03/22	6/R	ATELLA	CALCIO SAN CATALDO	1 - 1

CAMPIONATO: **UNDER 19 - GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
14/03/22	5/R	AVIGLIANO CALCIO	MARMO PLATANO	3 - 4

	F.C. VELA	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	9 - 0
	MELFI S.R.L.	ATELLA	14 - 0
17/03/22	2/R F.C. VELA	AVIGLIANO CALCIO	6 - 0

CAMPIONATO: **UNDER 19 - GIRONE B**

DATA	GIORNATA			
14/03/22	5/R	BRIENZA CALCIO	CITTADELLA 2010	7 - 1
		POLISPORTIVA TITO	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	1 - 3
15/03/22	5/R	REAL TOLVE	TRICARICO POZZO DI SICAR	1 - 6
17/03/22	3/R	BRIENZA CALCIO	POLISPORTIVA TITO	7 - 1
17/03/22	2/R	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	TRICARICO POZZO DI SICAR	3 - 0

CAMPIONATO: **UNDER 19 - GIRONE C**

DATA	GIORNATA			
14/03/22	5/R	CITTA DEI SASSI MATERA	LIBERTAS MONTESCAGLIOSO	2 - 1
		INVICTA MATERA	POMARICO	2 - 7

CAMPIONATO: **UNDER 19 - GIRONE D**

DATA	GIORNATA			
14/03/22	5/R	FERRANDINA 17890	ELETTRA MARCONIA	5 - 1
		POLICORO	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	4 - 3
		REAL METAPONTINO	ATLETICO MONTALBANO	0 - 4

CAMPIONATO: **UNDER 19 - GIRONE E**

DATA	GIORNATA			
14/03/22	5/R	CASTELLUCCIO	MOLITERNO	3 - 2
		PATERNICUM	LATRONICO TERME	3 - 3
		SANTARCANGIOLESE	CASTRUM VIGGIANELLO	9 - 2

CAMPIONATO: **UNDER 17**

DATA	GIORNATA			
12/03/22	4/R	JUNIOR CALCIO LAVELLO	ASSOPOTENZA	1 - 5

ERRATA CORRIGECAMPIONATO: **UNDER 15**

DATA	GIORNATA			
17/03/22	3/R	JUNIOR SOCCER SKILLS	ALTO BRADANO	1 - 6

CAMPIONATO: **REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**

DATA	GIORNATA			
13/03/22	3/R	FLACCO VENOSA	OR.SA. VIGGIANO	3 - 1

CAMPIONATO: **UNDER 19 CALCIO A 5**

DATA	GIORNATA			
13/03/22	3/R	ACADEMY NOVA SIRI	ATLETICO POMARICO	2 - 5
14/03/22	3/R	FLACCO VENOSA	FERRANDINA 17890	3 - 6
		PESCOPAGANO 1926	MASCHITO	13 - 11
11/03/22	2/R	ATLETICO POMARICO	FLACCO VENOSA	8 - 7
16/03/22	1/R	FLACCO VENOSA	MASCHITO	3 - 5

CAMPIONATO: **UNDER 17 CALCIO A 5**

DATA	GIORNATA			
13/03/22	2/R	FUTSAL SALANDRA	C.M.B. FUTSAL TEAM SSD	7 - 7
		GORGOGNONE	RAPOLLA CALCIO	6 - 0
		COMPENS.SPORT PISTICCI	FLACCO VENOSA	<u>DELIBERA G.S.</u> RINVIATA

CAMPIONATO: **UNDER 15 CALCIO A 5**

DATA	GIORNATA			
13/03/22	2/R	SAN FELE CALCIO A5	LYKOS	2 - 7
16/03/22		FUTSAL SALANDRA	CANDIDA 1984	13 - 0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vito Lolaico, avv. Vincenzo Margiotta e dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **18/03/2022**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARA DEL 06/03/2022: REAL TOLVE - LATRONICO TERME

Il Giudice Sportivo;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini;

Fissata al 18.03.2022 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell'articolo 67 comma 6 del C.G.S.;

Pervenuti il preannuncio ed il ricorso del Latronico Terme;

Visto che per l'avvio del procedimento innanzi al G.S., l'articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

Rilevato che il ricorso è stato preannunciato con dichiarazione alla PEC dedicata per i reclami al G.S.T. giudicesportivocrb@pec.figcbasilicata.it così come pubblicato su C.U. n. 16 del 10/09/2021 e n. 34 del 20/10/2021 CR Basilicata, oltre il termine stabilito dal precitato articolo del C.G.S.;

Constatato che l'istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, non hanno fatto pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia;

DELIBERA

- **di respingere per violazione dell'articolo 67 del C.G.S, il ricorso presentato dal Latronico Terme, in quanto inammissibile.;**
- **di condannare la società Latronico Terme al versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva;**
- **di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio REAL TOLVE - LATRONICO TERME 3-0;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARE DEL 16/03/2022

- **SOCIETA'**

AMMENDA E. 200 CIRCOLO SPORT VULTUR 1921

Durante il s.t. persone riconducibili alla squadra ospitante, rivolgevano frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti del DG e dell'Assistente Arbitrale, inoltre a fine primo tempo persona non in distinta né autorizzata, ma identificata dal DG come tesserato della squadra di casa tentava di aggredirlo rivolgendogli frasi irriguardose e minacciose. Lo stesso veniva allontanato dal Dirigente della squadra ospitante e nel secondo tempo stazionando dietro la recinzione reiterava le offese e minacce.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRIECO FRANCESCO (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

A fine primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, non in distinta né autorizzato, identificato dal D.G. come tesserato della squadra di casa, tentava di aggredirlo, rivolgendogli frasi irrigrudose e minacciose. Lo stesso, veniva allontanato dal dirigente della squadra ospitante e, nel secondo tempo, stazionando dietro la recinzione reiterava le offese e minacce.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CLAPS DAMIANO (BRIENZA CALCIO)
 MASTROBERTI ROCCO (BRIENZA CALCIO)
 PANIAGUA SARAZ NICOLAS ALEJAND (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
 DESIMINI DAVIDE (FERRANDINA 17890)
 RINALDI ALESSANDRO (FERRANDINA 17890)
 PASCUZZO VITO (PATERNICUM)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MILANO MICHELE (PATERNICUM)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIARDINETTI ANTONIO (BRIENZA CALCIO)
 MASTRANGELO ANTONIO (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
 TOGLIA DAVIDE (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
 MELI FRANCESCO (FERRANDINA 17890)
 CALO MARIANO (PATERNICUM)
 DE MAIO FRANCESCO (PATERNICUM)

AMMONIZIONE (I INFR)

NARDOZZA CARMELO (BRIENZA CALCIO)
 RELLA MARCO (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
 TORRES FRANCO NAHUEL (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
 FORTUNATO MATTIA ROCCO (FERRANDINA 17890)
 LOBOSCO FLAVIO (PATERNICUM)

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE**GARE DEL 16/03/2022**

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUONGO ALESSIO (ATELLA)

A fine gara, al rientro negli spogliatoi, usciva dal recinto di gioco per entrare a contatto con persone riconducibili alla squadra ospite, senza conseguenze.

DELLA CROCE ROSARIO (CALCIO SAN CATALDO)

A fine gara, con fare minaccioso, tentava di aggredire un tesserato della squadra avversaria, senza riuscirci perché trattenuto da compagni di squadra.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIETROPINTO PIETRO (ATELLA)
 SABIA VINCENZO (ATELLA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

COLANGELO FRANCESCO (ATELLA)
 LUONGO ALESSIO (ATELLA)
 RINALDI GIANFRANCO (ATELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NARDIELLO DIEGO (CALCIO SAN CATALDO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SUMMA ANTONIO (CALCIO SAN CATALDO)

AMMONIZIONE (I INFR)LAROTONDA ANTONIO PIO (ATELLA)
DELLA CROCE ROSARIO (CALCIO SAN CATALDO)**GARE DEL CAMPIONATO DI JUNIORES UNDER 19 REGIONALE****GARE DEL 14/03/2022**• **DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 3/2022**SPROVIERO EGIDIO (CASTELLUCCIO)
PETROCELLI ANGELO (MOLITERNO)• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

RAGO FRANCESCO (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**CARBONE COSTANTINO (F.C. VELA)
SATRIANO ANDREA (POLISPORTIVA TITO)**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**ORLANDO DOMENICO (ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
LATORRACA MICHELE (MOLITERNO)
LAURIA ALEX (MOLITERNO)
GALLITELLI BRANDON (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)**AMMONIZIONE (III INFR)**DI BIASE DONATO (ATELLA)
AMATRUDA MATTEO (BRIENZA CALCIO)
RAGO VINCENZOLUCIO (ELETTRA MARCONIA)
FORCILLO ANDREA (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)**AMMONIZIONE (II INFR)**BASILE DIEGO (ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
PETILLO GABRIELE (ATELLA)
LOTIERZO SEMENEH (BRIENZA CALCIO)
MARTINO ANTONIO (CASTELLUCCIO)
OLIVA ROSARIO (CASTELLUCCIO)
CEFOLA DOMENICO NICOLA (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
IVANOV VELINOV STANISLAV (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
SCARCIOLLA FRANCESCO (CITTA DEI SASSI MATERA)**AMMONIZIONE (II INFR)**TATARANNI VINCENZO (CITTA DEI SASSI MATERA)
COLUCCI FRANCESCO PIO (CITTADELLA 2010)
SORANNO MATTIA (LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
NARDIELLO IVAN (MARMO PLATANO)
LAINO FRANCESCO (MOLITERNO)
ABBATEPAOLO MARCO (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

ELETTO DANIELE PIO
 EDIGIN LUIS EMMANUEL
 KOLA RIGERT
 ARLEO MARIO ANTONIO

(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
 (POLICORO)
 (POLISPORTIVA TITO)
 (SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CILLA ROCCO
 GIRARDI ROCCO GIUSEPPE
 CIORCIARI MARTINO PIO
 BRANCATI GIUSEPPE
 CONTE MICHELE
 CARRUOZZOLO MAURO
 PETRARCA PAOLO
 MAROLDA LUIGI
 GALANTE GIOVANNI
 DONADIO PASQUALE
 BORNEO STEFANO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
 (ATELLA)
 (BRIENZA CALCIO)
 (FERRANDINA 17890)
 (LATRONICO TERME)
 (LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
 (LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
 (MARMO PLATANO)
 (MOLITERNO)
 (POLICORO)
 (SANTARCANGIOLESE)

GARE DEL 15/03/2022

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

TITO GIOVANNI

(TRICARICO POZZO DI SICAR)

AMMONIZIONE (I INFR)

DASCO PANCRAZIO

(TRICARICO POZZO DI SICAR)

GARE DEL 17/03/2022

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA TORRE ANDREA

(POLISPORTIVA TITO)

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMATRUDA MATTEO
 CAPONERO ANGELO

(BRIENZA CALCIO)
 (TRICARICO POZZO DI SICAR)

AMMONIZIONE (III INFR)

KOLA RIGERT
 AMATO MATIAS EMANUEL

(POLISPORTIVA TITO)
 (TRICARICO POZZO DI SICAR)

AMMONIZIONE (II INFR)

IUZZOLINO FRANCESCO

(BRIENZA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TITO GIOVANNI
 VIZZUSO PAOLO

(TRICARICO POZZO DI SICAR)
 (TRICARICO POZZO DI SICAR)

GARE DEL CAMPIONATO DI UNDER 15 REGIONALE CALCIO A/11

GARE DEL 17/03/2022

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINO PIETROSAMUELE

(JUNIOR SOCCER SKILLS)

GARE DEL CAMPIONATO DI REGIONALE CALCIO A/5 FEMMINILE**GARE DEL 13/03/2022**

- **CALCIATRICI NON ESPULSE**

AMMONIZIONE (I INFR)

FORTE EMANUELA

(FLACCO VENOSA)

GARE DEL CAMPIONATO DI UNDER 19 REGIONALE - CALCIO A/5**GARE DEL 13/03/2022**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

TARANTINO ALESSANDRO

(ACADEMY NOVA SIRI)

AMMONIZIONE (I INFR)

STIGLIANO VINCENZO

(ACADEMY NOVA SIRI)

MODARELLI ROSARIO

(ATLETICO POMARICO)

GARE DEL 19/03/2022

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

MECCA ANTONELLO

(MASCHITO)

GARE DEL CAMPIONATO DI UNDER 17 REGIONALE CALCIO A/5**GARE DEL 13/03/2022**

- **SOCIETA'**

GARA GORGOGLIONE - RAPOLLA CALCIO.**PERDITA DELLA GARA + PENALIZZAZIONE PUNTI + AMMENDA € 103,00: RAPOLLA CALCIO**

Rilevato che la Società **RAPOLLA CALCIO** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni,

DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio 0-6;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di euro 103.00 per prima rinuncia.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMAGNA GIACOMO

(C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL)

GARE DEL CAMPIONATO DI UNDER 15 REGIONALE CALCIO A/5**GARE DEL 13/03/2022**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (I INFR)**

DEL MONTE EMANUELE

(SAN FELE CALCIO A 5)

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. LATRONICO TERME AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 86 DEL 18/02/2022.**

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dall' **Avv. Antonello Mango - Presidente** - dall'**Avv. Rocco Mario Ceraldi - Vice Presidente** - e dall'**Avv. Loredana Satriani - Componente** - nella seduta in camera di consiglio del **18 MARZO 2022**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. POL. LATRONICO TERME** avverso la decisione del **Giudice Sportivo**, come riportata e pubblicata su **C.U. n. 86 del 18 FEBBRAIO 2022**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**; nonché come la documentazione depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **C.S. VULTUR 1921** che non ha fatto, **ex art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Ascoltata, all'udienza del **12 MARZO 2022**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. Pol. Latronico Terme**, rappresentata e difesa dall'**Avv. Angelo Esposito** - giusta delega depositata in atti - il quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, **ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G.**, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Atteso come la **Società reclamante** abbia chiesto, in accoglimento del proposto ricorso ed in riforma della decisione dal **G.S.** adottata e pubblicata su **C.U. n. 86 del 18/02/2022**, l'applicazione alla **C.S. VULTUR 1921**, relativamente alla gara del 30/01/2022, la sconfitta per 0-3, ritenendo come i cinque cambi operati dalla predetta **Società** nel corso dell'incontro per cui è reclamo, siano stati effettuati in violazione della **Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio** (come modificata dall'**IFAB con circolare n. 20 del 20/07/2020** nonché dalla **FIGC con la Deroga n. 88/A del SETTEMBRE 2020**), in quanto venivano posti in essere

utilizzando cinque interruzioni di gioco (slot) anziché tre come previsto dalla richiamata norma;

Considerato come, il **ricorrente Sodalizio** abbia precisato che, il **C.U. n. 1 della Stagione Sportiva 2021/2022 della L.N.D.** (pag. 66), intitolato "**SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**", nella parte finale recita, *atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali;* nonché come, con **C.U. n. 4 del 20/07/2021 il C.R. Basilicata** alla voce **NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI INDETTI DAL C.R. BASILICATA** al punto n. 3.39 (pag. 41) denominato **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**, richiamando le norme generali, ha disciplinato, per la Stagione Sportiva 2021/2022, la sostituzione dei calciatori di riserva, prevedendo che *in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo*, senza nessuna previsione in merito alle modalità ed alle interruzioni di gioco;

Rilevato come la **reclamante** abbia posto in evidenza che i Comitati Regionali di Lazio e Lombardia abbiano espressamente previsto la possibilità di effettuare i cinque cambi in qualsiasi momento della gara;

Valutato come il **ricorrente Sodalizio** - facendo rilevare che il **C.R. Basilicata** non abbia previsto una specifica regolamentazione circa la possibilità di effettuare i cinque cambi utilizzando un numero di interruzioni di gioco superiore a tre - abbia ritenuto applicabile la normativa generale (**Regola n. 3 Regolamento del Giuoco del Calcio**) che prevede cinque sostituzioni distribuita su tre interruzioni per squadra;

Preso atto di come, il **D.G.**, in sede di audizione, abbia confermato che le cinque sostituzioni effettuate dal **C.S. VULTUR 1921** siano avvenute in cinque momenti di gioco diversi e di come, lo stesso **Arbitro**, abbia precisato che, quella delle cinque sostituzioni con l'utilizzo di più di tre interruzioni di gioco (slot), sia una prassi ampiamente diffusa nel **Campionato di Eccellenza** e negli altri **Campionati dilettantistici**;

Accertato come, nell'ambito dell'intero panorama del calcistico nazionale, solo due Comitati Regionali della L.N.D. (C.R. Lazio, C.U. n. 46 del 17/09/2021 nonché C.R. Lombardia - SGS del 01/10/2021 - Delegazione Provinciale di Legnano) abbiano espressamente specificato che le sostituzioni possano essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del regolamento del Giuoco del Calcio;

Ritenuto, tuttavia, come l'emanazione di una normativa in deroga a quella generale sulle sostituzioni prevista dal **C.U. n. 1 del 01/07/2021 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/2022** rappresenti una mera facoltà rimessa alle autonome determinazioni dei **Comitati Regionali**, senza peraltro espressamente prevedere alcuna conseguenza in caso di mancata emanazione di norme specifiche, né ritenere *ope legis* che, in caso contrario, vada applicata la normativa di carattere generale;

Preso atto, pertanto, come quella delle cinque sostituzioni effettuate con l'utilizzo di un numero di interruzioni di gioco (slot) superiori a tre, sia, di fatto, una prassi ampiamente diffusa e consolidata nei **Campionati dilettantistici** su tutto il territorio nazionale;

Acclarato come il **C.R. Basilicata**, recependo i **Comunicati Ufficiali n. 64 e n. 65 del 08 AGOSTO 2017 della L.N.D.**, abbia dato la possibilità di effettuare un numero di cinque sostituzioni sin dalla **Stagione Sportiva 2017/2018**;

Rilevato come, fino ad ora, nessun **Organo di Giustizia Sportiva**, tanto a **livello territoriale** quanto a **livello nazionale**, sia intervenuto per sanzionare l'utilizzo, nell'ambito del settore dilettantistico, di un numero di *slot* superiore a tre al fine di effettuare le cinque sostituzioni previste dalla **Normativa Federale**;

Considerato, nondimeno, come la mancanza di giurisprudenza afflittiva sul punto stia a significare che, tale prassi, da un lato benefici di tacito consenso da parte dell'**Ordinamento Sportivo** e, dall'altro, come logica conseguenza, non costituisca fattispecie meritevole di censura;

Analizzato ed approfondito, come non vi sia alcuna norma di carattere cogente che imponga, ai **Comitati Regionali**, di dotarsi di una normativa *ad hoc* al fine di regolamentare le sostituzioni dei calciatori in modo derogatorio - relativamente agli *slot* utilizzati - rispetto alla disciplina generale, la cui applicazione in surroga, pertanto, stante l'assenza di espresse pronunce normative e/o giurisprudenziali in merito, non può ritenersi automaticamente avallata nelle gare afferenti la **L.N.D.**;

Considerata, ad ogni modo, l'impossibilità, anche solo teorica, di poter attribuire a questa **Corte** funzioni nomofilattiche in grado di colmare potenziali lacune ovvero di risolvere antinomie eventualmente presenti nel sistema normativo;

Ritenuto, pertanto, come le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così delibera:

- **Rigetta il ricorso proposto dalla A.S.D. Pol. Latronico Terme e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 86 del 18/02/2022;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

6.2 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. LATRONICO TERME AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 92 DEL 02/03/2022.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dall' **Avv. Antonello Mango - Presidente** - dall'**Avv. Rocco Mario Ceraldi - Vice Presidente** - e dal **Sig. Nicola Ciocia - Componente** - nella seduta in camera di consiglio del **18 MARZO 2022**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. POL. LATRONICO TERME** avverso la decisione del **Giudice Sportivo**, come riportata e pubblicata su **C.U. n. 92 del 02 MARZO 2022**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**; nonché come la documentazione depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D.**

Montescaglioso Calcio che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Ascoltata, all'udienza del 12 MARZO 2022, ai sensi dell'art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante **A.S.D. Pol. Latronico Terme**, rappresentata e difesa dall'**Avv. Angelo Esposito** - giusta delega depositata in atti - il quale si riportava al ricorso introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all'audizione del D.G., collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell'art. 75 comma 4 C.G.S., dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Atteso come la **Società reclamante** abbia chiesto, in accoglimento del proposto ricorso ed in riforma della decisione dal **G.S.** adottata e pubblicata su **C.U. n. 92 del 02/03/2022**, l'applicazione alla **A.S.D. Montescaglioso Calcio**, relativamente alla gara del 13/02/2022, la sconfitta per 0-3, ritenendo come i cinque cambi operati dalla predetta **Società** nel corso dell'incontro per cui è reclamo, siano stati effettuati in violazione della **Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio** (come modificata dall'**IFAB** con **circolare n. 20 del 20/07/2020** nonché dalla **FIGC** con la **Deroga n. 88/A del SETTEMBRE 2020**), in quanto venivano posti in essere utilizzando cinque interruzioni di gioco (slot) anziché tre come previsto dalla richiamata norma;

Considerato come, il **ricorrente Sodalizio** abbia precisato che il **C.U. n. 1 della Stagione Sportiva 2021/2022 della L.N.D.** (pag. 66), intitolato "**SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**", nella parte finale recita, *atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali;* nonché come, con **C.U. n. 4 del 20/07/2021 il C.R. Basilicata** alla voce **NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI INDETTI DAL C.R. BASILICATA** al punto n. 3.39 (pag. 41) denominato **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**, richiamando le norme generali, ha disciplinato, per la Stagione Sportiva 2021/2022, la sostituzione dei calciatori di riserva, prevedendo che *in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo*, senza nessuna previsione in merito alle modalità ed alle interruzioni di gioco;

Rilevato come la **reclamante** abbia posto in evidenza che i Comitati Regionali di Lazio e Lombardia abbiano espressamente previsto la possibilità di effettuare i cinque cambi in qualsiasi momento della gara;

Valutato come il **ricorrente Sodalizio** - facendo rilevare che il **C.R. Basilicata** non abbia previsto una specifica regolamentazione circa la possibilità di effettuare i cinque cambi utilizzando un numero di interruzioni di gioco superiore a tre - abbia ritenuto applicabile la normativa generale (**Regola n. 3 Regolamento del Giuoco del Calcio**) che prevede cinque sostituzioni distribuita su tre interruzioni per squadra;

Preso atto di come, il **D.G.**, in sede di audizione, abbia confermato che le cinque sostituzioni effettuate dal **Montescaglioso Calcio** siano avvenute in cinque

momenti di gioco diversi e di come, lo stesso **Arbitro**, abbia precisato che, quella delle cinque sostituzioni con l'utilizzo di più di tre interruzioni di gioco (*slot*), sia una prassi ampiamente diffusa nel **Campionato di Eccellenza** e negli altri **Campionati dilettantistici**;

Accertato come, nell'ambito dell'intero panorama del calcistico nazionale, solo due Comitati Regionali della L.N.D. (C.R. Lazio, C.U. n. 46 del 17/09/2021 nonché C.R. Lombardia - SGS del 01/10/2021 - Delegazione Provinciale di Legnano) abbiano espressamente specificato che le sostituzioni possano essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del regolamento del Giuoco del Calcio;

Ritenuto, tuttavia, come l'emanazione di una normativa in deroga a quella generale sulle sostituzioni prevista dal **C.U. n. 1 del 01/07/2021 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/2022** rappresenti una mera facoltà rimessa alle autonome determinazioni dei **Comitati Regionali**, senza peraltro espressamente prevedere alcuna conseguenza in caso di mancata emanazione di norme specifiche, né ritenere *ope legis* che, in caso contrario, vada applicata la normativa di carattere generale;

Preso atto, pertanto, come quella delle cinque sostituzioni effettuate con l'utilizzo di un numero di interruzioni di gioco (*slot*) superiori a tre, sia, di fatto, una prassi ampiamente diffusa e consolidata nei **Campionati dilettantistici** su tutto il territorio nazionale;

Acclarato come il **C.R. Basilicata**, recependo i **Comunicati Ufficiali n. 64 e n. 65 del 08 AGOSTO 2017 della L.N.D.**, abbia dato la possibilità di effettuare un numero di cinque sostituzioni sin dalla **Stagione Sportiva 2017/2018**;

Rilevato come, fino ad ora, nessun **Organo di Giustizia Sportiva**, tanto a **livello territoriale** quanto a **livello nazionale**, sia intervenuto per sanzionare l'utilizzo, nell'ambito del settore dilettantistico, di un numero di *slot* superiore a tre al fine di effettuare le cinque sostituzioni previste dalla **Normativa Federale**;

Considerato, nondimeno, come la mancanza di giurisprudenza afflittiva sul punto stia a significare che, tale prassi, da un lato benefici di tacito consenso da parte dell'**Ordinamento Sportivo** e, dall'altro, come logica conseguenza, non costituisca fattispecie meritevole di censura;

Analizzato ed approfondito, come non vi sia alcuna norma di carattere cogente che imponga, ai **Comitati Regionali**, di dotarsi di una normativa *ad hoc* al fine di regolamentare le sostituzioni dei calciatori in modo derogatorio - relativamente agli *slot* utilizzati - rispetto alla disciplina generale, la cui applicazione in surroga, pertanto, stante l'assenza di espresse pronunce normative e/o giurisprudenziali in merito, non può ritenersi automaticamente avallata nelle gare afferenti la **L.N.D.**;

Considerata, ad ogni modo, l'impossibilità, anche solo teorica, di poter attribuire a questa **Corte** funzioni nomofilattiche in grado di colmare potenziali lacune ovvero di risolvere antinomie eventualmente presenti nel sistema normativo;

Ritenuto, pertanto, come le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così delibera:

- **Rigetta il ricorso proposto dalla A.S.D. Pol. Latronico Terme e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 92 del 02/03/2022;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

7. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

7.1 STAGE TERRITORIALE "MAGNA GRECIA" - UNDER 15 FEMMINILE

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico della Basilicata e della Calabria **Maurizio Colonnese e Massimo Costa**, con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile comunicano l'elenco delle ragazze convocate per lo Stage della Selezione Territoriale "Magna Grecia" in programma il giorno

Lunedì 21 Marzo 2022 alle ore 15:30
Centro Sportivo "Real Cosenza"
Viale Magna Grecia, 39 Cosenza

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi alle ore 15:30 per effettuare i tamponi e a seguire la seduta di allenamento munite di:

- **GREEN PASS RAFFORZATO**
- **Consenso all'esecuzione del tampone (modulo in allegato);**
- **Liberatoria minorenni (modulo in allegato)**
- **Copia del certificato medico per attività sportiva agonistica**

Lo stage si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.

Le calciatrici dovranno essere munite del kit personale di giuoco tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

Antonio Vacca - Tel. 3382959804 e-mail: **vacca.antonio@alice.it**

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, si pregano le Società di darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Si ringraziano le società per la fattiva collaborazione nel rispondere con le proprie calciatrici alla convocazione.

STAFF

Selezionatore Under 15 Femminile: Francesca Stancati

Team Manager: Antonio Vacca

Collaboratore organizzativo: Lucia Mazzuca

Medico: Dott. Giovanni Milano

Fisioterapista: Carmen Carlomagno

Collaboratori tecnici: Paola Luisa Orlando, Roberto Mantuano, Silvia Puntillo

Preparatore dei portieri: Francesco Ramunno

	COGNOME NOME	ANNO	SOCIETA'
1	GREGORIO FRANCESCA	2007	POTENZA CALCIO srl
2	RUSSO LORENZA	2008	POTENZA CALCIO srl

3	SANTOPIETRO REBECCA	2008	POTENZA CALCIO srl
4	TELESCA ASIA	2008	POTENZA CALCIO srl
5	DI PIERRO FRANCESCA	2007	VIGGIANO
6	DI GIORNO GIULIA	2008	LUPI MARCELLINA
7	BRAILE SARA	2007	G.S. MARCELLINARA
8	RICCI ALEXANDRA EMANU	2007	PRO SCALEA
9	SPAGNUOLO VALENTINA	2007	VALLE DELL ESARO
10	LOMBARDO GIULIA	2007	SILANA FOOTBALL CLUB
11	MENDICINO ELISA	2008	A.S.D. CEEP VILLAGGIO EUROPA
12	GRADOLONE GIORGIA	2007	COSENZA
13	IOVINO MELISSA	2008	COSENZA
14	CALIGIURI REBECCA	2007	COSENZA
15	REDA SARA	2007	COSENZA
16	GRANDINETTI SOPHIE	2007	COSENZA
17	DI TODARO GRETA	2008	COSENZA
18	RUSSO TERESA	2007	FC.CROTONE
19	MAGNOLIA MICHELLE	2008	FC.CROTONE
20	MISIANO MARTINA	2008	FC.CROTONE
21	CANDIGLIOTA SIMONA	2007	FC.CROTONE
22	MACRI GIORGIA	2008	FC.CROTONE
23	MANCUSO FRANCESCA G.	2008	FC.CROTONE
24	CASTAGNA PAOLA	2007	VIBONESE
25	MISYUR KATYA	2007	VIBONESE

Si ringrazia la Società **REAL COSENZA** per la disponibilità dell'impianto sportivo.

7.2 INCONTRI DI FORMAZIONE SCUOLE CALCIO

- ACADEMY POLICORO (26.03.2022): Organizzazione del secondo appuntamento dell'evento "PLAYMAKERS" presso i "Campetti Europa" in via Tristano a Policoro a partire dalle ore 16.00 con i Responsabili F.I.G.C. S.G.S. e i tecnici della Società ACADEMY POLICORO, rivolto a tutte le bambine dai 5 agli 8 anni.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 18/03/2022

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)